



FONDAZIONE DELLA PESCA

CITTÀ DI CHIOGGIA

***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
E
CONTRIBUTI ECONOMICI PER PROGETTI E ATTIVITÀ
CULTURALI***

**(Approvato dal Consiglio della Fondazione della Pesca nella seduta del 4 giugno 2015
verbale n° 3/2015)**

5

INDICE

Articolo 1. Norma di principio.

Articolo 2. Soggetti beneficiari.

Articolo 3. Requisiti necessari per l'ammissione al contributo.

Articolo 4. Criteri per la concessione di contributi.

Articolo 5. Termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo.

Articolo 6. Concessione di acconti.

Articolo 7. Irregolarità.

Articolo 8. Vigilanza e controllo.

Articolo 9. Richiesta di liquidazione - Revisione del contributo

Articolo 10. Natura del contributo.

Articolo 11. Obbligo di esposizione del logo.

Articolo 12. Esonero da responsabilità.

Articolo 13. Entrata in vigore.



Articolo 1. Norma di principio

La Fondazione della Pesca, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 dello statuto, svolge la sua attività e utilizza le risorse a propria disposizione per la realizzazione, finanziamento e/o cofinanziamento di progetti, attività culturali e di promozione del prodotto ittico, nell'ambito del territorio della Regione del Veneto.

Nel rispetto dei propri compiti istituzionali e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la Fondazione può concedere contributi finalizzati al sostegno, alla promozione e allo sviluppo di attività culturali, ricreative e promozionali che siano in linea con il fine istituzionale della Fondazione stessa, così come stabilito dall'art. 3, comma 1, dello statuto.

I contributi disciplinati dal presente Regolamento sono approvati dal Consiglio della Fondazione, sino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie a ciò destinate, mediante l'adozione di specifiche delibere, assunte considerando, di volta in volta, le caratteristiche e la qualità delle iniziative proposte, nonché l'interesse culturale, sociale o promozionale delle stesse e la loro corrispondenza alle finalità statutarie oltre che agli obiettivi della Fondazione, stabiliti in sede di programmazione annuale.

Articolo 2. Soggetti beneficiari

Possono presentare istanza di contributo i soggetti, pubblici e privati, i cui statuti e regolamenti siano riconosciuti idonei alle finalità dell'iniziativa proposta e che rispondano ai requisiti previsti dal successivo art. 3 del presente Regolamento. Sono potenzialmente ammesse a contributo anche iniziative promosse da persone fisiche se in linea con i fini statutari della Fondazione.

Articolo 3. Requisiti necessari per l'ammissione al contributo

I richiedenti possono essere ammessi alla concessione di contributi a condizione che:

1. abbiano scopi statutari conformi alla richiesta di contributo;
2. non perseguano finalità di lucro;
3. abbiano sede o residenza e operino prevalentemente nell'ambito del territorio della Regione del Veneto.
4. non abbiano finalità di propaganda politico-partitica;
5. presentino il programma delle iniziative e delle manifestazioni attraverso apposita relazione che, oltre a illustrare le attività già svolte, fornisca tutti i dettagli, anche di ordine economico, necessari a consentire una piena valutazione delle proposte da ammettere a contributo, indicando tempi e luogo di svolgimento delle stesse;



6. producano gli eventuali documenti richiesti dalla Fondazione.

Articolo 4. Criteri per la concessione di contributi

La Fondazione della Pesca finanzia esclusivamente progetti e attività proposti dai soggetti individuati all'Art. 2 e giudicati, a discrezione insindacabile del Consiglio della Fondazione, di rilevante importanza per il settore della pesca e delle attività ad esso connesse, nonché tutti quei progetti di valore economico, sociale, scientifico e culturale in linea con i fini di cui all'art. 3 dello statuto.

La Fondazione della Pesca può concedere contributi economici e finanziare progetti meritevoli in deroga ai requisiti di cui all'art. 3 e senza presentazione della documentazione di cui all'art. 9 del presente regolamento, per iniziative ritenute, a giudizio insindacabile del Consiglio, meritevoli di finanziamento, nel limite massimo del 10% delle risorse di bilancio annualmente destinate al capitolo di spesa "*Iniziative culturali, convegni e manifestazioni*".

Nella determinazione del contributo si tiene conto della:

- rispondenza dell'iniziativa alle finalità statutarie della Fondazione;
- valenza dell'iniziativa sotto il profilo culturale, sociale e promozionale;
- eventuale partecipazione finanziaria di altri soggetti, pubblici e privati;
- ricaduta anche socio-economica dell'iniziativa sul territorio regionale;
- idoneità dell'apparato organizzativo a supporto dell'iniziativa;
- eventuale portata sopra comunale dell'iniziativa (interprovinciale, regionale);

La cifra massima erogabile, a titolo di contributo da parte della Fondazione, non potrà in alcun caso corrispondere al totale delle spese preventivate nel piano finanziario da allegarsi secondo la prescritta documentazione. In ogni caso, l'erogazione del contributo a consuntivo sarà effettuata sulla base delle spese effettivamente sostenute e debitamente rendicontate. Il contributo sarà rimodulato in diminuzione se le spese effettivamente sostenute saranno inferiori rispetto a quelle preventivate, mentre non potrà essere aumentato se le spese rendicontate saranno maggiori rispetto a quelle preventivate.

Il Consiglio della Fondazione potrà decidere, considerato il valore sociale dell'iniziativa, di concedere il Patrocinio con l'utilizzo del logo senza oneri finanziari per la stessa.

Le attrezzature di proprietà della Fondazione della Pesca sono utilizzate esclusivamente dalla stessa nell'ambito della propria attività istituzionale e non possono essere concesse in uso a terzi, siano essi soggetti privati o pubblici. Il materiale scenografico/coreografico di proprietà della Fondazione può essere concesso in uso unicamente all'Amministrazione Comunale.



Articolo 5.

Termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo

Le istanze di contributo vanno indirizzate al Presidente della Fondazione e non comportano alcun obbligo di accettazione da parte del Consiglio della Fondazione, competente a decidere. I provvedimenti di diniego non possono essere oggetto di contestazione né di impugnazione giudiziale, trattandosi di atti unilaterali liberi nella forma e nel contenuto.

In caso di silenzio, questo è da intepretarsi come diniego; tutte le decisioni sono comunque pubblicate nel sito istituzionale della Fondazione, sezione "*Amministrazione trasparente*" sotto sez. "*provvedimenti*".

Articolo 6.

Concessione di acconti

La Fondazione della Pesca ha facoltà di concedere acconti sino al massimo del 50% del contributo deliberato a condizione che la manifestazione si sia già svolta o sia in corso di svolgimento; ovvero anche prima del suo svolgimento, qualora si tratti di somme indispensabili per la sua realizzazione.

Per avvalersi della concessione di un acconto, i soggetti richiedenti devono presentare motivata richiesta all'atto della presentazione della domanda indicando la sua misura rispetto al contributo richiesto.

La Fondazione della Pesca, preso atto della richiesta, procederà all'eventuale concessione di un acconto con decisione motivata sia in caso di approvazione sia in caso di diniego.

Articolo 7.

Irregolarità

Eventuali irregolarità o incompletezze delle dichiarazioni o della documentazione da produrre devono essere sanate dal soggetto richiedente entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta d'integrazione, pena la non ammissione al contributo.

Sono esclusi dalla concessione dei contributi, diretti e indiretti, tutti i soggetti che abbiano prodotto istanza in modo difforme da quanto stabilito nel presente Regolamento o non abbiano integrato la documentazione entro il termine fissato per l'eventuale integrazione.

Nel caso di iniziative e manifestazioni promosse da più soggetti, per tutti gli aspetti previsti dal presente Regolamento la Fondazione intrattiene rapporti esclusivamente con il soggetto firmatario della richiesta ovvero, nel caso di più firmatari, con il firmatario indicato nella richiesta come il soggetto o la persona designata a rappresentare tutti i firmatari o, in assenza di tale designazione, con il primo firmatario della richiesta.

L'inosservanza delle presenti norme comporta il non accoglimento dell'istanza di contributo.

Articolo 8. Vigilanza e controllo

Alla Fondazione della Pesca, nell'ipotesi di erogazione di contributo, è riconosciuta dal richiedente la più ampia facoltà di vigilanza e controllo sulle modalità di utilizzazione dei contributi concessi.

Articolo 9. Richiesta di liquidazione - Revisione del contributo

Il contributo è corrisposto a seguito di presentazione della richiesta di liquidazione, allegando la relazione consuntiva e la documentazione prevista nell'All. 3 al presente Regolamento.

Tale richiesta, accompagnata da tutti i documenti previsti, deve pervenire alla Fondazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di conclusione della manifestazione, pena la decadenza della concessione del contributo.

Articolo 10. Natura del contributo

Tutti i contributi concessi dalla Fondazione hanno carattere facoltativo e discrezionale, vengono decisi dalla maggioranza che si forma all'interno del Consiglio in occasione della discussione dell'istanza e non comportano, pertanto, alcun diritto di continuità per l'erogazione di contributi per le successive edizioni della medesima iniziativa.

Articolo 11. Obbligo di esposizione del logo

La partecipazione della Fondazione della Pesca all'iniziativa deve essere adeguatamente evidenziata su tutto il materiale promozionale e pubblicitario all'uopo predisposto attraverso apposizione del logo identificativo e di ogni altra opportuna dicitura richiesta dalla Fondazione.



Articolo 12.
Esonero da responsabilità

La Fondazione della Pesca non assume alcuna responsabilità sugli aspetti organizzativi e finanziari delle manifestazioni e delle iniziative alle quali ha accordato la concessione di contributi.

Parimenti non è responsabile della gestione delle manifestazioni e delle iniziative stesse.

Articolo 13.
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio della Fondazione.

Con entrata in vigore dello stesso, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni con esso incompatibili adottate in precedenza dal Consiglio della Fondazione.

Le domande presentate prima di tale data saranno comunque prese in considerazione e sottoposte a quanto previsto dal presente Regolamento in ordine alla completezza delle istanze prodotte.



Allegato 1: Schema di domanda

**Al Presidente della Fondazione della Pesca
Via G. Poli n° 1
30015 Chioggia Ve**

Il Sottoscritto nato a il C.F.
..... nella sua qualità di del/la con
sede legale in Via/Piazza n. CAP tel.
C.F. o P.I.

presa visione del Regolamento relativo alla concessione di contributi per progetti e
attività culturali da parte della Fondazione della Pesca e accettandone per intero le
norme e le clausole in esso contenute;

CHIEDE

un contributo di Euro (in lettere) per la realizzazione del progetto o
dell'attività denominati che si
svolgerà a dal al

In caso di accoglimento dell'istanza di contributo, si impegna ad esporre il logo della
Fondazione nel materiale promozionale dell'iniziativa/progetto.

Il Richiedente esonera sin da subito la Fondazione da ogni responsabilità ai sensi
dell'art. 12 del succitato regolamento.

Luogo.....data

Il Richiedente

Allegato 2

Documentazione da presentare per la richiesta di contributi:

1. Copia del Documento d'identità del legale rappresentante del soggetto richiedente;
2. Copia dell'Atto costitutivo comprensivo dello Statuto del soggetto richiedente;
3. Programma dell'iniziativa indicante il luogo e la/le data/date di svolgimento della stessa e delle sue finalità culturali;
4. Piano finanziario riportante le spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e le eventuali entrate previste, compresi i contributi richiesti ad altri soggetti e gli introiti derivanti da sponsorizzazioni o da abbinamenti pubblicitari;
5. Piano di promozione;
6. Relazione sulle attività svolte nei precedenti tre anni o dalla data di costituzione del soggetto richiedente nel caso essa sia inferiore a tre anni.
7. dichiarazione di non soggezione alla ritenuta dal 4% ex art. 27 DPR 600/1972

Allegato 3

Documentazione da presentare all'atto della richiesta di liquidazione di contributi:

1. Rendiconto consuntivo delle entrate e delle spese sostenute per la manifestazione;
2. Fatture in copia conforme all'originale d'importo complessivo pari o superiore al contributo concesso, regolarmente quietanzate e corredate dai giustificativi di spesa.
3. Dichiarazione contenente l'ammontare degli eventuali contributi ricevuti da altri soggetti pubblici o privati;
4. Dichiarazione del Legale rappresentante soggetto beneficiario di avere assolto gli obblighi di legge, in particolare in materia fiscale e previdenziale, derivanti dalla manifestazione.